

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELLA FONDAZIONE GENNARO SANTILLI

Ai sensi dell'art.8, comma 7, Statuto

Approvato con delibera del Consiglio
di Amministrazione del 10 dicembre 2019

Articolo 1

Oggetto

Art. 1

1. Il presente regolamento detta i principi e le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile della Fondazione Gennaro Santilli alla quale è stata attribuita personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000 e regola i compiti e le responsabilità degli organi della Fondazione in relazione agli atti comportanti spese ovvero relativi alla gestione delle entrate, nonché individua la quota percentuale delle somme delle rendite non utilizzate da destinare al fondo di riserva di cui all'art. 6.1), lett. d).

Articolo 2

Principi

Art. 2

1. La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile della Fondazione Gennaro Santilli si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

2. La gestione amministrativo-contabile della Fondazione Gennaro Santilli si uniforma, altresì, ai principi dettati per gli Enti del Terzo Settore (ETS) dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, (Codice del Terzo settore), dal Decreto del Ministero del Lavoro 5-3-2020 in materia di bilancio degli ETS, e, ove applicabili, ai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Si applica l'art. 20 bis del DPR 29-9-1973 n. 600 fino a quando vigente.

Articolo 3

Responsabilità della gestione

Art. 3

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art.11 dello Statuto, il Presidente della Fondazione Gennaro Santilli esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione, ne ha la legale rappresentanza e, in esecuzione delle deliberazioni del CdA, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e finanziarie, assumendosi le relative responsabilità.

2. Con deliberazione del CdA viene stabilito il limite massimo di spesa che può essere sostenuta dal Presidente senza la preventiva autorizzazione del CdA, fermo restando l'obbligo di documentare le ragioni giustificative della stessa.

3. Il Direttore Generale della Fondazione, se nominato, sovrintende allo svolgimento della attività di gestione della Fondazione ed in particolare, ai sensi dell'art.14 dello Statuto, provvede alla vigilanza sull'attuazione delle attività della Fondazione, alla predisposizione del Bilancio preventivo e quello consuntivo annuale con la relativa relazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, allo sviluppo ed alla finalizzazione amministrativa e finanziaria dei progetti di ricerca approvati dal Consiglio di Amministrazione, nonché all'amministrazione ed al coordinamento del personale della Fondazione nello svolgimento delle loro attività ed alla cura dell'organizzazione degli uffici della Fondazione nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4

Documento Programmatico e Piano Economico di Previsione

Art. 4

1. La gestione finanziaria della Fondazione Gennaro Santilli è curata dal Consiglio di Amministrazione seguendo le linee guida del documento programmatico e del piano economico di previsione ove redatto ai sensi dell'art.8, comma 2, dello Statuto.
2. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
4. Con l'approvazione del documento programmatico ed il piano economico di previsione redatto ai sensi dell'art.8, comma 2, dello Statuto si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il dovere del CdA di valutare, volta per volta, la congruità degli impegni di spesa da sostenere.

Articolo 5

Redazione del bilancio di esercizio

Art. 5

1. Il bilancio di esercizio della Fondazione è redatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero del Lavoro 5-3-2020. Esso è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto di gestione e dalla relazione di missione.
2. Ove la Fondazione non avesse provveduto alla nomina del Direttore Generale, il bilancio è predisposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, con l'assistenza del professionista all'uopo incaricato, e approvato dal Consiglio.

La Fondazione, non iscritta nel registro delle imprese, deve depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore secondo la normativa vigente.

Articolo 6

Fondo di riserva

Art.6

1. In ciascun esercizio finanziario deve essere costituito un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al cinque per cento (5%) delle rendite annue non utilizzate (avanzo di esercizio), ove esistenti.
2. Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese.
3. I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con deliberazioni del CdA.

Articolo 7

Verifiche, modifiche e assestamento al Piano Operativo annuale

Art.7

1. L'Organo di controllo verifica, almeno una volta durante l'esercizio finanziario, con apposita delibera da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie della Fondazione, nonché lo stato di attuazione dei Documenti programmatici, strategici e previsionali e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie. Ulteriori verifiche possono essere disposte dal Presidente e da ciascun componente del CdA.

2. L'attività di verifica è effettuata sulla base di apposita relazione predisposta dall'Organo di controllo, che evidenzia anche le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti, nonché i pagamenti eseguiti.

Articolo 8
Entrata in vigore
Art.8

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua deliberazione da parte del CdA.